

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2911 del 06/06/2023
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO SULLA COSTA DEL LIDO DI POMPOSA AD USO COMMERCIALE, STABILIMENTO BALNEARE E RELATIVA AREA DI PERTINENZA IN COMUNE DI COMACCHIO (FE). DITTA: SOC. GALLANTI DI GALLANTI MARIA PAOLA & C. S.A.S. PRATICA: FEPPT0219.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2976 del 05/06/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno sei GIUGNO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AD USO COMMERCIALE (STABILIMENTO BALNEARE E RELATIVA AREA DI PERTINENZA)

COMUNE: COMACCHIO (FE).

CORSO D'ACQUA: AREA DEL DEMANIO IDRICO SULLA COSTA DEL LIDO DI POMPOSA

RICHIEDENTE: SOC. GALLANTI DI GALLANTI MARIA PAOLA & C. S.A.S..

PRATICA: FEPPT0219.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli

artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

– la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

RICHIAMATA la determinazione n. 7675 del 15/07/2010 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po Di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 anni alla Soc. Gallanti di Gallanti M. Paola & C. s.a.s., C.F./P.Iva 00956280382, con sede in Via Alpi Orientali, località Lido di Pomposa in Comune di Comacchio (FE), la concessione relativa ad un'area del demanio idrico di complessivi ca mq 2.180,00 dell'arenile del Lido di Pomposa nel Comune di Comacchio (FE), per occupazione con manufatti (stabilimento balneare) e area scoperta di pertinenza, individuata al foglio 40 parte mappale 1846 del Comune di Comacchio (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 28/12/2021 registrata al PG/2021/0199601 e delle successive integrazioni trasmesse in data 04/05/2022 registrate al protocollo PG/2022/60228 con cui la sig.ra Maria Paola Gallanti, c.f. GLLMPL54S67E730D residente nel Comune di Lugo (RA) in qualità di legale rappresentante della Società Gallanti di Gallanti M. Paola & C. s.a.s., C.F./P.IVA 00956280382, con sede legale nel Comune di Comacchio (FE), ha presentato domanda di rinnovo con variante di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 7675 del 15/07/2010 dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po Di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 40 del 16.02.2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007,

PRESO ATTO del parere favorevole in merito alla sola conformità urbanistica delle funzioni di stabilimento balneare e pubblico esercizio nelle aree demaniali, oggetto di istanza di rinnovo della concessione, espresso dall'Amministrazione Comunale di Comacchio, trasmesso in data 03/08/2022 e registrato al protocollo Arpae PG/2022/0128219;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 132 del 18/01/2023, nota PG/2023/0009435 del 18/01/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area si ritiene compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie in data 02/12/2021;
- quanto dovuto per il canone per l'anno 2023 in data 31/05/2023;
- la somma pari a euro 3.752,39 relativa al deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 7675 del 15/07/2010 e versato dalla sig.ra Maria Paola Gallanti in data 22/06/2010;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla Società Gallanti di Gallanti M. Paola & C. s.a.s., C.F./P.IVA 00956280382, con sede in Via Alpi Orientali, località Lido di Pomposa in Comune di Comacchio (FE), fatti

salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle normative Statali, Regionali e del Comune in esame in relazione alla specificità delle occupazioni, la concessione relativa ad un'area del demanio idrico dell'arenile del Lido di Pomposa nel Comune di Comacchio (FE), per occupazione con manufatti (stabilimento balneare) e area scoperta di pertinenza, catastalmente allibrate al fg 40 e così suddivise:

- part. 1989 manufatto sup. m2 68,62;
- part. 1988 manufatto sup. m2 42,39;
- part. 1987 manufatto sup. m2 132,51;
- part. 1990 manufatto sup. m2 16,68;
- part. 1846 area scoperta di pertinenza m2 1916,00;
- part. lle 71/p e 708/p per area scoperta di pertinenza per complessivi m2 1370,00 [mappali lato spiaggia (est) decurtati dell'area cementata usata come passaggio pubblica da escludere dalla concessione].

codice pratica FEPPT0219;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2025**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 29/05/2023 (PG/2023/0095010 del 31/05/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 3.013,59 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 3.752,39 già versato in data 22/06/2010 a garanzia della determinazione n. 7675 del 15/07/2010;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 02/12/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
 - in data 31/05/2023 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 7.412,20 comprensivo di:

- € 4.398,81 a titolo di canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
 - € 3.013,39 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2023;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge, ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali e di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di rendere noto che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
 11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
 12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Società Gallanti di Gallanti M. Paola & C. s.a.s., C.F./P.IVA 00956280382, con sede in Via Alpi Orientali, località Lido di Pomposa in Comune di Comacchio (FE) (cod. pratica FEPPT0219).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce all'arenile del Lido di Pomposa nel Comune di Comacchio (FE), per occupazione con manufatti (stabilimento balneare) e area scoperta di pertinenza, catastalmente allibrate al fg 40 e così suddivise:

- part. 1989 manufatto sup. m2 68,62;
- part. 1988 manufatto sup. m2 42,39;
- part. 1987 manufatto sup. m2 132,51;
- part. 1990 manufatto sup. m2 16,68;
- part. 1846 area scoperta di pertinenza m2 1916,00;
- part. lle 71/p e 708/p per area scoperta di pertinenza per complessivi m2 1370,00 [mappali lato spiaggia (est) decurtati dell'area cementata usata come passaggio pubblica da escludere dalla concessione].

come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 3.013,59 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre

dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 3.752,39 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2025**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da

parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi sulla base delle prescrizioni determinate dall'Autorità Idraulica, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPT0219;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o mareggiate o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 132 del 18/01/2023, nota prot. PG/2023/0009435 del 18/01/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta idraulico è relativo al mantenimento di strutture e aree di pertinenza a servizio di uno stabilimento balneare, in loc. Lido di Pomposa in Comune di Comacchio FE.

2. Le aree interessate dall'occupazione sono catastalmente allibrate al fg 40 del Comune di Comacchio come sotto indicato, con le relative superfici occupate, come da verbale di constatazione a firma congiunta Richiedente/Arpae:

- a. part. 1989 manufatto sup. m2 68,62;
- b. part. 1988 manufatto sup. m2 42,39;
- c. part. 1987 manufatto sup. m2 132,51;
- d. part. 1990 manufatto sup. m2 16,68;
- e. part. 1846 area scoperta di pertinenza m2 1916,00;
- f. part. lle 71/p e 708/p area scoperta di pertinenza per complessivi m2 1370,00.

3. *Le caratteristiche e dimensioni dell'area occupata devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di concessione e degli elaborati allegati. La soc. Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'uso delle aree occupate dovesse provocare a terzi; per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica alla destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente A.R.P.A.E., previo parere dell'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara.*

4. *La soc. Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle aree richieste eseguendo la necessaria manutenzione onde evitare che possa risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici.*

5. *È espressamente vietato eseguire nelle aree richieste buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*

6. *Eventuali interventi di sfalcio e/o taglio della vegetazione infestante, presente su area demaniale, dovrà essere comunicato a questa Agenzia la quale dovrà valutare le modalità di esecuzione dei lavori, che dovranno essere eseguiti a proprie cure e spese.*

7. *La soc. Richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche esistenti, e alle relative pertinenze, per la presenza e l'uso delle aree stesse.*

8. Nel caso di diniego della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa la soc. Richiedente dovrà provvedere al completo allontanamento di tutte le attrezzature e manufatti presenti nell'area in concessione ed al ripristino della situazione preesistente.

9. È assolutamente vietato utilizzare le aree che verranno concesse per usi diversi da quelli per il quale viene accordata la concessione.

10. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Ufficio Territoriale di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione, ovvero di prescrivere modifiche con rinuncia, da parte del Richiedente, a ogni pretesa d'indennizzo.

11. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito dell'area in concessione o da eventuali allagamenti derivanti da ingressione marine.

12. Nelle more del trasferimento delle particelle oggetto del presente nulla osta idraulico al Demanio Marittimo, la durata della concessione non dovrà essere superiore ad anni 3 (tre anni).

13. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori somme come stabilite dalla medesima L.R. 7/2004 e s.m.i..

Allegato



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.